

H Ministro della Difesa di concerto con

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", di seguito denominato COM e, in particolare, gli articoli:

- 215, comma 1-ter, che prevede che con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, siano adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente;
- 218, che prevede che le scuole militari siano istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari, e che tali funzioni siano affidate alle seguenti scuole militari: Scuola militare "Nunziatella" dell'Esercito italiano; Scuola navale militare "Francesco Morosini"; Scuola militare "Teuliè" dell'Esercito italiano; Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet";
- 220, che prevede che le ammissioni alle scuole militari si effettuino ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del medesimo codice;
- 710, comma 1, che prevede che le ammissioni alle scuole militari si effettuino mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico;
- 786, che prevede che i corsi di studio seguiti presso le scuole militari siano di ordine classico e scientifico, che i programmi svolti presso le scuole militari corrispondano a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico e che, all'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si impegni ad accettare la normativa concernente la frequenza della scuola militare;
- 1531, che disciplina il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate, che prevede: al comma 1, che, anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie: a) docenti universitari; b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023; d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio; e) lettori di lingua straniera; f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati; al comma 2, che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato; al comma 3, che gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando;

VISTO

il Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" e, in particolare, gli articoli:

- 30, che prevede, che le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione. Spettano ai comandanti dei collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie;
- 31, che prevede che, per l'insegnamento nei collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra (ora Difesa) i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli. Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione. Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi e ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO

l'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" che ha esteso il regime delle autonomie funzionali alle istituzioni scolastiche, a capo delle quali sia preposto un dirigente scolastico e, in particolare, il comma 16 che dispone che, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli:

- 7, comma 5-bis, che prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni;
- 70, comma 12, che prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito nominato "TUOM", capo II, titolo I, del Libro V, che disciplina i docenti civili e, in particolare:

VISTO

l'articolo 968 che prevede al:

- comma 1, che gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza: a) incaricati presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate; b) docenti universitari; c) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato; d) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; e) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio; f) lettori di lingua straniera; g) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati, provvisti del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti delle Forze armate;
- comma 2, che a parità di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale;
- comma 3, che il comandante della scuola o dell'ente interessato segnala il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, dà il preventivo benestare;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona Scuola";

VISTO

il provvedimento, a firma del Ministro della difesa *pro-tempore*, in data 27 gennaio 1995, recante "Norme per il conferimento di cattedre di insegnamento nella Scuola militare", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 7 del 10 marzo 1995;

ACQUISITO

il concerto del Ministero dell'istruzione e del merito, in data 10 dicembre 2024;

RAVVISATA

l'esigenza di dare attuazione all'articolo 215 comma 1-ter del codice dell'ordinamento militare per assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente;

DECRETA

Art. 1 Scuole militari

1. Le scuole militari sono istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado. A ciascuna scuola militare è associato un codice meccanografico di istituto sul Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI). I percorsi di studio sono il liceo classico e il liceo scientifico. A ciascun indirizzo della scuola militare è associato uno specifico codice meccanografico, allo stesso modo delle altre istituzioni scolastiche statali, anche ai fini dello svolgimento dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e dell'utilizzo dei servizi del Ministero dell'istruzione e del merito.

- 2. Nelle scuole militari il ciclo dell'istruzione ha struttura triennale, articolato in biennio più un'annualità superiore, al quale si accede con concorso, bandito dal Ministero della difesa, dopo aver frequentato il biennio inferiore. Il ciclo completo degli studi secondari di secondo grado si conclude con l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- 3. Le scuole militari, al pari delle altre istituzioni scolastiche statali, possono aderire alle reti di ambito territoriale e di scopo.
- 4. Le risorse finanziarie per il funzionamento delle scuole militari sono a carico del Ministero della difesa.

Art. 2

Struttura e organizzazione didattica delle scuole militari

- 1. La struttura e l'organizzazione didattica delle scuole militari sono quelli in uso per gli ordinamenti scolastici vigenti. Il piano di studi può essere ulteriormente potenziato compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le esigenze delle singole scuole.
- 2. Le scuole militari, fatte salve le competenze in materia di calendario scolastico riservate all'autonomia scolastica, si adeguano alle prescrizioni di carattere nazionale e regionale dell'ordinamento italiano.

Art. 3

Il Comandante della scuola militare

- 1. Il Comandante della scuola militare sovrintende all'istruzione e all'educazione degli allievi, esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola e svolge le funzioni di dirigente scolastico.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli organi della scuola, il Comandante, in qualità di dirigente scolastico, è preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della scuola; è titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
- 3. Nell'espletamento delle funzioni di dirigente scolastico, il Comandante dialoga ed intrattiene rapporti con gli uffici competenti dell'ufficio scolastico regionale di riferimento.
- 4. Il Comandante della scuola militare, in qualità di dirigente scolastico, partecipa ai corsi di formazione e di aggiornamento specifici avviati dall'ufficio scolastico regionale di riferimento. Gli uffici scolastici di competenza favoriscono la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento dei Comandanti delle scuole militari.

Art. 4

Il primo collaboratore del dirigente scolastico (docente vicario)

- 1. Il primo collaboratore del dirigente scolastico è il docente che svolge funzioni vicarie del dirigente scolastico. E' nominato dal Comandante tra il personale scolastico della scuola e assolve le funzioni previste per la carica di dirigente scolastico su delega del Comandante e secondo le direttive da esso ricevute.
- 2. Al fine di ottimizzare le attività di direzione e coordinamento della didattica, nel rispetto del contratti collettivi nazionali di lavoro, il Comandante della scuola, in qualità di dirigente scolastico, può esonerare totalmente o parzialmente dalle funzioni di docenza il docente che svolge la funzione di primo collaboratore.

Art. 5

La docenza della scuola militare

1. La scuola militare, per la propria peculiarità, in relazione alle esigenze curriculari ed extracurriculari e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, può adottare un organico funzionale di personale docente non coincidente con il numero delle classi istituite, con lo scopo non precipuo di potenziare la didattica, effettuare corsi di recupero, favorire la funzione del primo collaboratore del dirigente scolastico, svolgere compiti di supplenza limitati nel tempo.

Art. 6 Personale docente non militare

1. L'istruzione degli allievi è affidata a docenti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

- 2. La selezione del personale docente avviene mediante concorso, per titoli e colloquio, bandito dal Ministero della difesa e riservato al medesimo personale di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. In alternativa si può ricorrere allo strumento del distacco annuale tramite richiesta all'ufficio scolastico competente.
- 3. Il personale indicato al comma 2, a disposizione dell'amministrazione della Difesa per prestare servizio presso le scuole militari, rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti.
- 4. Al personale indicato al comma 2, in servizio presso le scuole militari, che si trova già in posizione di fuori ruolo, si applicano, nel caso di rientro presso l'amministrazione del Ministero dell'istruzione e del merito, le disposizioni in materia di mobilità previste dalla normativa e dal contratti collettivi di settore.
- 5. Il personale docente del comparto scuola, già in servizio presso le scuole militari in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altra modalità comunque denominata, può essere riconfermato in base al disposto dell'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo pari a un anno scolastico, rinnovabile, con le modalità previste codice dell'ordinamento militare e dal regolamento, per assicurare la continuità delle attività didattiche, in linea con gli insegnamenti e le attività individuate dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) della scuola.
- 6. Il servizio prestato presso le scuole militari è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.
- 7. La gestione e l'aggiornamento, a qualsiasi fine, del fascicolo del personale indicato al comma 2, rimangono in carico all'ufficio della scuola di ultima titolarità ovvero, in caso di personale collocato in posizione di fuori ruolo, all'ufficio competente del Ministero dell'istruzione e del merito presso il quale è depositato il fascicolo dell'interessato. Tali uffici mantengono la gestione complessiva della documentazione inerente lo stato giuridico, economico, di carriera e di quiescenza del medesimo personale.
- 8. L'orario di servizio del personale indicato al comma 2 è stabilito secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente.
- 9. Al personale indicato al comma 2, per tutta la durata del servizio presso le scuole militari, si applica la disciplina in materia di personale degli istituti di pari grado dipendenti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 7 Personale docente a tempo determinato

- 1. Per i posti di insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali e le supplenze annuali e brevi, le scuole militari possono costituire proprie graduatorie d'istituto. Il Comandante, come il dirigente scolastico, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle candidature dandone la comunicazione tramite l'ufficio scolastico competente.
- 2. Il dirigente scolastico, in mancanza di proprie graduatorie di istituto, può attingere alle graduatorie delle scuole statali anche avvalendosi del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), secondo il criterio di viciniorità, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131.
- 3. In subordine rispetto a quanto previsto ai commi precedenti, le scuole militari possono, altresì, pubblicare avvisi per il tramite dell'ufficio scolastico competente, per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento del personale indicato dall'art. 6 in possesso dei relativi titoli, ovvero abilitazione, o, in subordine, del titolo di studio necessario per l'accesso alla specifica posizione.

Art. 8 Organi scolastici

- 1. Presso le scuole militari sono costituiti gli organi scolastici previsti dalla legislazione vigente per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, quali il consiglio di classe e il collegio dei docenti.
- 2. Per le scuole militari le funzioni proprie del consiglio d'istituto sono svolte dal comando della scuola con oneri a carico del Ministero della difesa.

Art. 9 Accesso alle piattaforme informative del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Le scuole militari accedono gradualmente, con apposite credenziali, al portale del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) ovvero all'applicativo denominato "Commissione web" del Ministero dell'istruzione e del

merito per la gestione dell'anagrafe alunni e per ogni altro servizio di particolare rilevanza connesso con la funzionalità delle scuole, come previsto per le altre scuole statali.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni strumento utile a consentire un agevole accesso al portale di cui al comma 1.

Art. 10 Personale docente

- 1. Il personale docente è sottoposto alle norme previste dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
- 2. Il personale indicato al comma 1, in servizio presso le scuole militari può, in ogni tempo, essere restituito all'amministrazione di provenienza, con decorrenza dall'inizio del successivo anno scolastico.

Roma, 1 0 GEN 2025

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

